

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Con richiesta di provvedimento cautelare

Per la sig.ra **Ruffini Monica** nata a Siracusa il 17.09.1975 ed ivi residente in corso Timoleonte n.115, C.F. RFFMNC75P57I754Q, elettivamente domiciliata in Catania, via Padova n.41, presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t.

PREMESSE

La ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale insegnante di scuola dell'infanzia con decorrenza 01/09/2015 e da ultimo ha prestato servizio presso il 3° I.C. "SANTA LUCIA" di Siracusa.

Entro i termini e con le modalità previste dall'OM 241/2016, la ricorrente ha presentato istanza di trasferimento provinciale (fase A) per l'anno scolastico 2016/2017 presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa



allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso.

In particolare, in seno alla domanda di mobilità, la ricorrente ha espresso l'elenco delle preferenze nel seguente ordine:

- 1: SRAA828005 III I.C. "S. LUCIA" SIRACUSA
- 2: SRAA86200L I.C. "G. LOMBARDO RADICE" SR
- 3: SRAA80900Q XV I.C. P. ORSI SIRACUSA
- 4: SRAA86100R I.C. "S. RAITI" SIRACUSA
- 5: SRAA829001 VIII I.C. E. VITTORINI SIRACUSA
- 6: SRAA81100Q XIV I.C. "K. WOJTYLA" SIRACUSA
- 7: SRAA806008 VII I.C. G.A. COSTANZO SIRACUSA
- 8: SRAA802001 IV I.C. "G. VERGA" SIRACUSA
- 9: SRAA80500C I.C. "N. MARTOGLIO" SIRACUSA
- 10: SRAA81300B XIII I.C. "ARCHIMEDE" SIRACUSA
- 11: SRAA81200G X I.C. " E. GIARACA' " SIRACUSA
- 12: SRAA807004 XI I.C. "ARCHIA" SIRACUSA
- 13: SRAA80800X XII I.C. "V. BRANCATI" SIRACUSA
- 14: SRAA81000X XVI I.C. "S. CHINDEMI" SIRACUSA
- 15: RAA844003 II I.C. "A. MANZONI" PRIOLO G.
- 16: SRAA84500 I I.C. "D. DOLCI" PRIOLO G.



17: SRAA82400T IV I.C. "QUASIMODO" FLORIDIA

18: SRAA82100A I I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA

19: SRAA82500N II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA

20: SRAA801005 II I.C. FALCONE-BORSELLINO SR

In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di Siracusa dell'USR Sicilia la ricorrente ha appreso che:

a) l'aspirante Nastasi Antonella, nata il 19/08/1971, che partecipava ad una fase successiva di mobilità, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 25 ed esattamente presso l'I.C. "ELIO VITTORINI" di Siracusa senza avvalersi di alcuna precedenza.

b) l'aspirante Caldarella Maria , nata il 28/09/1976, che partecipava ad una fase successiva di mobilità, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 25 ed esattamente presso l'I.C. "P. ORSI" di Siracusa senza avvalersi di alcuna precedenza

c) l'aspirante Cammisuli Concetta, nata il 28/01/1972, che partecipava ad una fase successiva di mobilità, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 25 ed esattamente presso l'I.C. "LOMBARDO RADICE" di Siracusa senza avvalersi di alcuna precedenza

d) l'aspirante Caruso Rossella , nata il 09/08/1954, che partecipava ad una fase successiva di mobilità, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 25 ed esattamente presso l'I.C. "KAROL WOYTILA" di Siracusa senza avvalersi di alcuna precedenza



e) l'aspirante Ferrara Maria Angela , nata il 22/11/1977, che partecipava ad una fase successiva di mobilità ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 25 ed esattamente presso l'I.C. "FALCONE-BORSELLINO" di Siracusa senza avvalersi di alcuna precedenza

F) l'aspirante Midolo Paola, nata il 23/12/1968, che partecipava ad una fase successiva di mobilità, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 25 ed esattamente presso l'I.C. "S. RAITI" di Siracusa senza avvalersi di alcuna precedenza.

In sostanza, in esito alla fase di trasferimenti provinciali (fase A) cui ha partecipato la ricorrente, la stessa non ha ottenuto il richiesto trasferimento, risultando quindi "senza sede in ambito provinciale", mentre, incomprensibilmente, i docenti che hanno partecipato alla successiva fase interprovinciale (provenivano da fuori provincia di Siracusa) hanno ottenuto il trasferimento.

Nello specifico, con la pubblicazione dei trasferimenti interprovinciali, avvenuta in data 28.07.2016, è emerso che erano stati disposti trasferimenti interprovinciali su ben 12 posti nel comune di Siracusa ed in provincia.

Nonostante ciò, quindi nonostante l'evidente esistenza di ben 12 sedi disponibili, la ricorrente non ha ottenuto il richiesto trasferimento nella fase provinciale (che precede nell'ordine delle operazioni la fase interprovinciale), rimanendo priva di sede.

Paradossalmente, nella medesima sede in cui la ricorrente era titolare, sono state assegnate altre docenti provenienti da fuori provincia.



Nonostante l'evidente incomprensibilità dell'esito delle operazioni, nessun riscontro hanno avuto sia il reclamo sia la richiesta di tentativo di conciliazione avanzate dalla ricorrente.

Dopo diverse richieste verbali avanzate all'Ufficio scolastico di Siracusa, la ricorrente era stata rassicurata del fatto che, in esito ai passaggi di ruolo ed ai pensionamenti tardivi, avrebbe avuto la precedenza per l'assegnazione della sede in ambito provinciale ed avrebbe potuto partecipare altresì con precedenza alle operazioni di utilizzazione.

Come dianzi evidenziato però, non solo in esito alla fase dei passaggi di ruolo nessun posto è stato recuperato per l'assegnazione della sede alla ricorrente ma, cosa ancor più incomprensibile, sono risultati disponibili – e conseguentemente assegnati – in fase interprovinciale (quindi successiva alla fase provinciale cui partecipava la ricorrente ed alla fase dei passaggi di ruolo), ben 12 posti, di cui 7 nel comune di Siracusa.

Nonostante ciò, la ricorrente è rimasta priva di sede in ambito provinciale ed è stata costretta a presentare domanda di utilizzazione, venendo quindi utilizzata per il corrente anno scolastico presso il 4° I.C. Quasimodo di Floridia.

Anche questa volta, in sede di operazioni annuali (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie) la ricorrente è stata però danneggiata, stante che altri docenti hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria in sedi del comune di Siracusa.

Anche in questo caso la ricorrente ha inutilmente proposto reclamo all'Ufficio scolastico di Siracusa, il quale sia per le operazioni di



trasferimento che per quelle di utilizzazione non ha mai dato riscontro alle legittime rimostranze opposte dalla ricorrente.

Peraltro, la ricorrente aveva formulato istanza integrativa alla domanda di utilizzazione, dichiarando la disponibilità a coprire posti residui su sostegno in scuola dell'infanzia, pur di restare presso la sede di servizio a Siracusa; nonostante le fosse stato rappresentato che in detta sede era disponibile un posto già comunicato all'Ufficio scolastico di Siracusa, il Dirigente scolastico aveva inviato apposita richiesta per utilizzare su detto posto la ricorrente, in continuità di servizio rispetto all'anno scolastico precedente.

Nonostante ciò, la ricorrente non solo non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria a Siracusa, nemmeno sul predetto posto di sostegno, ma non ha nemmeno ottenuto l'utilizzazione nel comune di Siracusa; sebbene in sede di assegnazione provvisoria siano state regolarmente assegnate delle sedi nel comune di Siracusa.

*** **

Come esposto in premessa, assunta nell'a.s. 2015/2016, l'odierna ricorrente ha presentato domanda di mobilità in ambito provinciale senza ottenere il richiesto trasferimento e rimanendo senza titolarità di sede, sebbene altre docenti provenienti da fuori provincia hanno ottenuto la sede richiesta.

Nel piano straordinario di mobilità, che la disciplina della mobilità 2016 articola in 4 fasi (A, B, C, D), la ricorrente ha partecipato alla fase A riguardante la mobilità in ambito provinciale.



Orbene, con riferimento alle modalità di svolgimento delle fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale, l'art. 6 dell'allegato CCNI 2016 dispone che

“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.



Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La



mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1¹.

¹ "Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti



Appare di tutta evidenza, anche verificando l'ordine delle operazioni di cui all'Allegato 1, che la mobilità in ambito comunale e provinciale precedeva in assoluto quella interprovinciale.

Ulteriormente evidente appare altresì che, in esito alla mobilità comunale e provinciale, sulle cattedre resesi vacanti in seguito a mobilità in uscita, doveva darsi priorità nell'assegnazione delle stesse ai docenti rimasti senza sede in ambito provinciale, prima ancora di rendere disponibili dette sedi per la mobilità interprovinciale in entrata.

Nonostante ciò, in maniera del tutto illegittima, l'Amministrazione resistente ha fatto sì che docenti, come la ricorrente, che non avevano trovato sede nella mobilità in ambito comunale e provinciale, rimanessero quindi senza titolarità di sede, mentre docenti provenienti da fuori provincia trovassero la sede nel medesimo istituto di provenienza della ricorrente.

Orbene, appare evidente come nel caso oggetto del presente ricorso, l'Amministrazione Scolastica abbia violato la normativa contrattuale testé citata, atteso che dalla documentazione versata in atti risulta che le predette docenti che hanno ottenuto il trasferimento in danno della ricorrente partecipavano ad una fase successiva e non vantavano alcun titolo di precedenza.

Ma vi è di più.

nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM”.



**VIOLAZIONE DELL'O.M. N. 241 DELL'08.04.2016, DELL'ART. 97
COST. E DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE ED
IMPARZIALITA'.**

L'art. 10 dell'O.M. n. 241/2016 regola l'esame e la valutazione delle domande di mobilità delineando una sequenza procedimentale che non è stata osservata dall'Amministrazione resistente in quanto le operazioni di scrutinio delle domande sono state semplificate in un algoritmo, del quale si ignorano i cd. codici sorgente che consentirebbero di decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti ancora oscuri, lesiva della ricorrente.

In altri termini, le numerose domande di mobilità ed il destino personale degli aspiranti docenti sono stati assoggettati ai **prodigi di un software non contemplato dall'O.M. n. 241/2016.**

Non può sfuggire, sotto altro aspetto, la mancanza di **correttezza e buona fede** della P.A. che dapprima pone un autolimita alla futura attività di valutazione delle domande obbligandosi a rispettare le norme pattizie e l'O.M. 241/2016. Nella fase operativa, poi, se ne sottrae affidandosi all'algoritmo, ambiguo ed ermetico, dagli esiti incerti.

E' appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 3, DPR n. 487/1994, applicabile per analogia al caso *de quo*, diversamente dal caso in esame, in una selezione le **regole devono essere esternate preventivamente nel bando – immutabile fino alla fine della procedura** - a garanzia della *par condicio* dei partecipanti, della correttezza e dell'imparzialità dell'azione datoriale della P.A..



La censurata condotta amministrativa ha determinato un conflitto con gli aspiranti agli Ambiti Territoriali designati nella domanda di mobilità e concreta la violazione dei principi di **imparzialità e buona andamento** della P.A. (art. 97 Cost.), delle norme pattizie suindicate in materia di mobilità e dell'art.1, comma 108, L. 107/2015 (Tribunale di Trani, ordinanza del 16.9.2016, all.to 15; Tribunale di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016, all.to 16; Tribunale di Foggia, ordinanza del 05.10.2016, all.to 17; Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016).

Ne consegue che gli atti contestati ed il diniego di trasferimento in uno degli Ambiti precedenti indicati nella domanda di mobilità, sono viziati da nullità per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imputabile alla P.A.. Essa ha omesso di adempiere il dovere di **informazione preventiva** sull'impiego dell'algoritmo e sui criteri extratestuali difformi, cioè, da quelli preventivamente fissati nel C.C.N.I. e nell'O.M. n. 241/2016.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

In conclusione, non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'Amministrazione Scolastica ha assegnato l'istante ad una sede indicata nella domanda di trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente (pur avendone il punteggio) sia palesemente **carente di motivazione**.



Difatti, l'Amministrazione si è limitata ad assegnare la ricorrente ad un ambito territoriale evidentemente distante, senza alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero *atto di fede*), né particolare (cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente).

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la P.A. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento pretorio, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi (v., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 5479).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella email inviata alla ricorrente, con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, **del tutto priva di alcuna motivazione!**

In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle “*procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero*”, ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

L'amministrazione infatti, tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare “*eventuali*



richieste di chiarimento” presso “gli uffici amministrativi competenti”, con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Non v'è chi non veda quindi che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede deteriore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, “...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n. 5257).

*** **

Come esposto in premessa, a causa dell'illegittima condotta dell'Amministrazione, la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento presso una delle sedi scolastiche di Siracusa indicate in domanda, sebbene vi fossero le disponibilità, ma non ha nemmeno ottenuto l'utilizzazione a



Siracusa (sebbene vi fossero sedi disponibili), con assegnazione annuale presso il 4° I.C. Quasimodo di Floridia.

Per il corrente anno scolastico, la ricorrente è stata quindi costretta a recarsi giornalmente ad Augusta percorrendo (andata e ritorno) 28 Km al giorno per cinque giorni settimanali (totale di 140 km la settimana, e 560 km mensili).

Dal 13 settembre 2016 ad oggi, la ricorrente ha quindi dovuto percorrere un totale di 4480 km (calcolati in difetto).

A titolo di risarcimento del danno si richiede quindi la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di una somma pari al rimborso chilometrico per le spese di carburante necessarie per compiere giornalmente il tragitto Siracusa-Augusta.

Secondo i parametri Aci relativi ai rimborsi chilometrici, applicando il parametro più basso di €0,35 a Km (previsto per le vetture a gasolio), alla ricorrente andrebbe riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, ad oggi, la complessiva somma di €1568,00, da aggiornare fino al dì della pronuncia.

In ogni caso si chiede la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e quantificata in via equitativa, secondo i parametri sopra indicati, o secondo gli altri criteri eventualmente ritenuti più idonei.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

In data 12/4/2017 è stato pubblicato il nuovo C.C.N.I., sottoscritto dal MIUR e dalle OO.SS. di categoria per la prossima mobilità 2017/18 che si



allega; contemporaneamente è stata pubblicata anche l'Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità 2017/18.

Il nuovo C.C.N.I. e l'OM 221/2017 non prevede alcuna priorità nei movimenti in relazione alla situazione di esubero o di mancanza di titolarità su ambito provinciale, raggruppando in unica fase i movimenti a prescindere anche dall'anno di assunzione in ruolo.

Inoltre, l'allegato 2 relativo alla valutazione dei servizi ha equiparato il punteggio spettante per i servizi di ruolo e di pre-ruolo (punti 6 per anno), rendendo irrisorie le chance di chi, come la ricorrente non può vantare molti anni di servizi preruolo.

La ricorrente rischia pertanto di subire danni gravi ed irreparabili, essendo ancora priva di sede di titolarità e rischiando in concreto di essere assegnata, in sede di mobilità territoriale o di mobilità annuale, in comuni distanti da Siracusa, con gli inevitabili disagi personali e familiari.

Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. di disapplicare, sospendere o annullare gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita per l'a.s. 2016/2017 su posto di scuola dell'infanzia presso la prima delle



sedi disponibili site nel comune di Siracusa secondo l'ordine indicato in domanda, con la conseguenziale condanna dell'Amministrazione resistente a porre in essere ogni atto necessario allo scopo.

*** **

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita per l'a.s. 2016/2017 su posto di scuola dell'infanzia presso la prima delle sedi disponibili site nel comune di Siracusa secondo l'ordine indicato in domanda, con la conseguenziale condanna dell'Amministrazione resistente a porre in essere ogni atto necessario allo scopo;
- accertare e dichiarare che la ricorrente aveva diritto ad essere utilizzata per l'a.s. 2016/2017 presso una delle sedi di scuola dell'infanzia site nel comune di Siracusa come indicate in domanda;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima utilizzazione presso il 4° I.C. Quasimodo di Floridia e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di Giustizia e quantificata in via equitativa, secondo i parametri sopra indicati, o secondo gli altri criteri eventualmente ritenuti più idonei, oltre interessi legali.



Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è di €259,00.

Si produce copia dei seguenti documenti: contratto a tempo indeterminato, assegnazione sede provvisoria, esito domanda di mobilità e scheda punteggio, reclamo, richiesta tentativo di conciliazione, domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, dichiarazione personale, estratto trasferimenti, estratto utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, CCNI mobilità 2016/2017, OM 241/2016, CCNI utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2016/2017, CCNI 2017/2018, OM 221/2017.

Avv. Dino Caudullo

